INFORMATIVA SINDACALE

UIL SCUOLA BRESCIA

ALL'ALBO SINDACALE EX ART 25 LEGGE 300/1970

Al Dirigente Scolastico

Con la presente si trasmette in allegato informativa sindacale Uil Scuola Brescia da tramettere ai lavoratori via email e da apporre all'albo sindacale ex art 25 legge 300/1970.

Distinti saluti

Francesco Guadagno

Segretario Territoriale Provinciale

Federazione Uil Scuola Rua Brescia

UIL SCUOLA BRESCIA

Via Vantini n. 22/a al 4° piano - 25126 BRESCIA (BS)

e-mail: brescia@uilscuola.it - tel./fax. 030/3771151

FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA
DIPARTIMENTO IRC

INFORMATIVA SINDACALE

UIL SCUOLA BRESCIA - INFORMATIVA SI TRIBUNALI DEL LAVORO CONFERMANO IL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DI IRC CONDANNANDO IL MINISTERO ISTRUZIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

La Uil Scuola Brescia informa che prosegue la forte azione voluta dalla Federazione UIL Scuola- Rua e del Dipartimento Naz. Uil Scuola IRC a tutela anche degli Insegnati di Religione Cattolica finalizzate alla stabilizzazione di tutto il precariato.

E' notizia di questi giorni, difatti, che molti Tribunali si sono già pronunciati a favore dei nostri iscritti condannando il Ministero al risarcimento del danno per l'abuso dei contratti a termine.

Risarcimento del danno che ha riconosciuto importi per quasi 20 mila euro così si è espresso il Tribunale di Roma, il Tribunale di Arezzo e il Tribunale di Verbania , affermando che:

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un [MailPoet] 5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai [MailPoet] i nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604" (cfr. Corte Cass. SSUU n. 5072 del 2016).

Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, risultando superato il limite di 36 mesi già dall'anno scolastico 2016/2017, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto attualmente in godimento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Allegato: locandina Nota dall' Ufficio Legale

La Segreteria Territoriale UIL SCUOLA BRESCIA